



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

36/2014

Marzo/06/2014 (*)

Napoli 12 Marzo 2014

La conversione del D.L. n° 145/2013 ad opera della Legge n° 9/2014 conferma l'incremento delle sanzioni per "lavoro nero", sopprime - in subiecta materia - la "diffida" ex art. 13 del decreto delegato 124/2004, ma (fortunatamente) riduce la paventata decuplicazione delle somme dovute per violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n° 5 del 4 marzo u.s., fa il "punto" della situazione riassumendo il quadro sanzionatorio delineatosi dopo gli ultimi interventi normativi.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n° 5 del 4 marzo 2014, ha fornito le proprie istruzioni operative in riferimento alle novellate "sanzioni amministrative" ad opera del D.L. n° 145/2013 del 24 dicembre 2013 convertito dalla Legge n° 9/2014 entrata in vigore il 22 febbraio scorso.

Come noto, tale norma ha previsto, all'art. 14, una (consistente) **maggiorazione delle sanzioni relative al "lavoro nero" determinata nella misura del 30%, ha eliminato - inoltre - la diffida ad adempiere in tale materia e ha previsto - infine - la decuplicazione, poi divenuta duplicazione in sede di conversione ad opera della L. n° 9/2014, degli importi sanzionatori per violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro.**

In primis, il Dicastero del Welfare, con la circolare in commento, evidenzia l'attuale impianto sanzionatorio che è così sintetizzabile:

- Violazioni commesse **prima del 24 dicembre 2013**:
 - applicazione della disciplina pregressa con sanzione da euro 1.500 ad euro 12.000 oltre € 150,00 per ogni giorno di lavoro in nero, con ricorso all'istituto della diffida - *ex art. 13 D. Lgs. N° 124/2004*;
- Violazioni commesse **dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014**, data di entrata in vigore della L. n° 9/2014:
 - applicazione della disciplina pregressa con incremento delle sanzioni del 30% (quindi da euro 1.950 ad euro 15.600, oltre € 195,00 per ogni giorno di lavoro in nero) con **applicazione dell'istituto della diffida**;
- Violazioni commesse **dal 22 febbraio in poi**:
 - applicazione delle sanzioni maggiorate del 30% (da euro 1.950 ad euro 15.600, oltre € 195,00 per ogni giorno di lavoro in nero) con **esclusione della procedura di diffida**.

Si ricorda che, in materia, continua ad operare l'istituto della "definizione agevolata" della sanzione previsto dall'art. 16 della L. n° 689/1981, consistente nel pagamento della minor somma fra il doppio del minimo ed un terzo del massimo della sanzione edittale (*id*: unico applicabile con riferimento alle sole violazioni commesse dal 22 febbraio in poi).

Al fine di individuare correttamente il **momento di consumazione dell'illecito** è necessario ricordare che, attesa la natura permanente di quest'ultimo, il momento *de quo* coincide con **l'istante nel quale viene a cessare la condotta illecita**.

L'aumento delle sanzioni nella misura del 30% incide anche sulle somme dovute a seguito di provvedimento di **sospensione dell'attività imprenditoriale** - *ex art. 14 del D. Lgs. n° 81/2008* - per tutte le **richieste di revoca effettuate dal 24 dicembre u.s. in poi, anche se riferite a condotte poste in essere antecedentemente tale data**.

Pertanto, gli importi così rideterminati sono fissati nelle misure di euro 1.950, in caso di sospensione per lavoro irregolare, ed euro 3.250, per sospensioni motivate da gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con la circolare n° 5/2013 il Dicastero di Via Flavia ha evidenziato anche che, in sede di conversione del D.L. n° 145/2013, la Legge n° 9/2014 ha "ridotto" l'aumento delle **sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro.**

Infatti, il testo normativo congedato dal Parlamento prevede ora il "solo"(!!!) **raddoppio di tali sanzioni** in luogo della decuplicazione prevista dall'originario provvedimento governativo, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto (*id*: efficacia retroattiva dal 24 dicembre 2013).

A tal fine il documento di prassi in commento ricorda che:

- la durata media dell'orario di lavoro "*deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi*" o a quello superiore eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva;
- il riposo settimanale "*è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni*";
- il riposo giornaliero deve essere fruito "*ogni ventiquattro ore*".

Pertanto, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni aggiornate, è necessario che i periodi di riferimento sopra indicati ricadano interamente dopo l'entrata in vigore del decreto legge (*id*: 24 dicembre 2013), applicandosi – *ex adverso* – il regime previgente.

In ultimo, il Dicastero di Via Flavia, con la circolare *de qua*, evidenzia che i maggiori introiti, derivanti dal descritto aumento delle sanzioni, saranno utilizzati per una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, sull'intero territorio nazionale, avendo a tal fine avviato le procedure per l'individuazione di un apposito codice tributo al quale imputare le maggiori somme sanzionatorie.

Si rinvia, per ogni ulteriore approfondimento, alla circolare *de qua*.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA